

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1^a e 12^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 1° MARZO 2022

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice BOLDRINI (PD), relatrice per la 12^a Commissione, introduce l'esame del provvedimento in titolo, dando conto delle disposizioni maggiormente attinenti ai profili di rilievo sanitario.

L'articolo 1 - che inserisce tre articoli nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo capoverso articolo 4-*sexies* per i casi di mancato adempimento dell'obbligo entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-*sexies* con riferimento sia ai soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura edittale della sanzione è pari a cento euro. Il capoverso articolo 4-*quinquies* introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto. L'articolo 2 prevede un'estensione delle categorie di lavoratori che rientrano nell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 a prescindere dall'età. L'estensione riguarda il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale. L'articolo 2-*bis* sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad

una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

L'articolo 2-ter estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo).

L'articolo 3-quater reca una modifica specifica della formulazione della disciplina transitoria - relativa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - sull'accesso, per familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. La novella appare intesa a specificare in termini più chiari che le direzioni sanitarie devono consentire la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera - ferme restando le condizioni già poste dalla disciplina transitoria ai fini dell'accesso -.

L'articolo 3-quinquies, in primo luogo, modifica la disciplina che consente - anche durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità di prestare assistenza ai medesimi pazienti nelle strutture sanitarie (nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura); la novella introduce la condizione del possesso, da parte dell'accompagnatore, del certificato verde COVID-19 (anche di base). In secondo luogo, l'articolo estende la stessa disciplina agli accompagnatori dei soggetti affetti da Alzheimer o da altre demenze o deficit cognitivi, con sintomi anche lievi o moderati, purché certificati.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore facente funzioni per la 1ª Commissione, riferisce sulle restanti disposizioni del decreto in conversione.

L'articolo 2-quater prevede, in primo luogo, che, per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 con un prodotto autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia e per i quali, essendo trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario in oggetto o dalla suddetta guarigione, sia scaduto il termine di validità posto per la relativa certificazione (cosiddetta rafforzata), ai fini dell'accesso a servizi ed attività, dalle norme italiane, è consentito l'accesso ai medesimi servizi e attività previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (con esito negativo) al virus SARS-CoV-2, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare; resta fermo che l'effettuazione del test non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (in quanto la relativa certificazione ha validità permanente). L'articolo 2-quater prevede, in secondo luogo, che, nel caso di assunzioni di prodotti vaccinali (contro il COVID-19) non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività in oggetto è consentito previa effettuazione di uno dei suddetti test (con esito negativo e con le validità orarie suddette). Lo stesso articolo reca le norme di coordinamento relative alle procedure di verifica e ai profili sanzionatori.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera b) del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età pari o superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La lettera c) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore

privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il successivo comma 2 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. Il comma 2-*bis* del presente articolo 3 specifica che la procedura del medico curante relativa alla certificazione di guarigione dal COVID-19 non comporta oneri per l'assistito.

Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* concerne le possibilità di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per spostamenti da e per alcune isole per i titolari di un qualsiasi tipo di certificato verde COVID-19. Si rileva, tuttavia, che tale norma è assorbita dalla novella di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la quale ammette tale possibilità con riferimento a tutte le isole e a prescindere dal motivo dello spostamento.

Il comma 2 prevede che per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado siano in ogni caso consentiti, anche qualora non possiedano un certificato verde COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il relativo utilizzo, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

Il successivo articolo 3-*ter* stabilisce che, a decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-*sexies* ridefinisce le norme sulle conseguenze per l'attività del sistema educativo, scolastico e formativo e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti relativamente ai casi di contatto stretto, all'interno delle istituzioni in oggetto, con alunni risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Le conseguenze sono diverse a seconda del numero di soggetti positivi (appartenenti alla sezione, classe o gruppo classe) e a seconda della tipologia di scuola o altra istituzione. Il comma 2 reca previsioni specifiche per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 5 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 92.505.000 euro per il 2022, al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, in favore della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta all'autosorveglianza, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi.

L'articolo 5-*bis* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, con una dotazione pari a 667.000 euro per il 2022 e a 1.333.000 euro per il 2023. Il Fondo è destinato alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti - con riferimento alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2 -, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.

L'articolo 5-*ter* definisce le possibilità di applicazione transitoria dell'istituto del lavoro agile in deroga rispetto al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai genitori lavoratori che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali. In particolare, il comma 1 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati aventi almeno un figlio nelle condizioni suddette hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali con il datore di lavoro, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e purché l'attività lavorativa non richieda la presenza fisica. Il comma 2 prevede che, fino alla suddetta data, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le fattispecie di cui al comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

L'articolo 5-*quater* pone una norma di abrogazione, in correlazione all'intervento di cui al precedente articolo 3-*sexies*.

L'articolo 5-*quinquies* reca, infine, la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie territoriali speciali.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il provvedimento è atteso in Assemblea alle ore 11 di domani, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno alle ore 18,30 odierne.

Convengono le Commissioni riunite.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) sottolinea che il decreto-legge risulta quanto mai anacronistico, alla luce dell'attuale emergenza legata al conflitto in Ucraina, che comporterà l'afflusso di migliaia di profughi, in larga parte non vaccinati oppure vaccinati con il preparato Sputnik, non riconosciuto dall'Unione europea.

Sarebbe pertanto preferibile che il Governo ritirasse il provvedimento, considerato tra l'altro che - come gli altri precedenti decreti - non incide sul numero di contagi e decessi, che stanno diminuendo anche negli altri Paesi europei dove le restrizioni sono state eliminate già da tempo.

Formula infine considerazioni critiche sulla sostanziale introduzione di un monocameralismo di fatto alternato, in modo preordinato e non per una reale necessità di approfondimento, per cui si verifica sistematicamente una compressione delle prerogative costituzionali di uno dei due rami del Parlamento.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) si associa alle considerazioni del senatore Malan. Sottolinea che il provvedimento è stato emanato in una congiuntura del tutto differente da quella attuale, caratterizzata dall'emergenza umanitaria per il conflitto tra Russia e Ucraina. Inoltre, il Governo, con il sostegno della maggioranza, continua a emanare norme che violano i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, estromettendo tra l'altro dai lavori i parlamentari privi di certificazione rafforzata.

Ritiene infine molto grave la compressione del dibattito sul provvedimento in esame, con la fissazione di un termine così ravvicinato per la presentazione di emendamenti. A suo avviso, è necessario rinviarlo quanto meno a domani, per consentire ai senatori di espletare la propria funzione.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) annuncia la presentazione di un ordine del giorno, che impegni il Governo a rinunciare al ricorso alla decretazione d'urgenza per il contrasto alla diffusione del Covid a partire dal 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza. Ritiene indispensabile, infatti, ripristinare gli equilibri costituzionali e la garanzia delle libertà fondamentali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Quanto al rilievo della senatrice Granato, in merito al termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, fa notare che le Commissioni riunite hanno in proposito convenuto sulla proposta della Presidenza, senza che si registrassero a tempo debito obiezioni di sorta. Saggiunge che la dilazione richiesta è incompatibile col calendario dell'Assemblea.

La relatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), intervenendo in sede di replica, invita a considerare che l'obbligo vaccinale, che dapprima ha riguardato solo alcune categorie professionali e poi è stato esteso a tutti i soggetti di età pari o superiore a 50 anni, ha contribuito fortemente a tenere sotto controllo il rischio di infezione, specie in ambienti dove la protezione dal *virus* è cruciale, come le strutture sanitarie. Segnala, altresì, che è riduttivo qualificare il provvedimento in esame come "decreto sull'obbligo vaccinale": vi sono al suo interno anche disposizioni che danno il senso di una progressiva riapertura, come quella che consente la ripresa del consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. Richiama l'attenzione anche sulla previsione di risorse in favore della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi. Ritiene che si debba assolutamente evitare, pertanto, la decadenza del decreto e giudica sbagliato veicolare in questo momento un messaggio di

totale scampato pericolo, che potrebbe portare ad abbassare inopportuna­mente la guardia. Quanto alle preoccupazioni di ordine sanitario legate al prevedibile afflus­so di profughi dall'Ucraina, si dice certa che il Governo stia tenendo in debita considerazione questi aspetti e saprà mettere in campo misure adeguate per minimizzare i rischi.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17.